

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 6 RELATIVE AGLI INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, "*Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane*":

- le piccole e medie imprese industriali ed artigiane (di seguito PMI), singole o associate;
- le grandi imprese industriali.

2. Requisiti dei Soggetti beneficiari

2.1 Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

- essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani;
- operare nei settori di attività elencati in calce alle disposizioni di carattere generale relative alla l.r. 6/2003 (Allegato 1).

2.2 Per accedere alle agevolazioni, le imprese associate in un consorzio o in un contratto di rete con personalità giuridica devono essere almeno tre.

2.3 Per accedere alle agevolazioni, le imprese associate in un contratto di rete senza personalità giuridica o in un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) devono:

- essere almeno tre;
- aver conferito, prima dell'avvio dell'iniziativa, ad una di esse, un mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- indicare nella domanda di contributo le quote di attività e le conseguenti spese da sostenere o sostenute da ciascuna impresa.

2.4 Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, le imprese devono operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali.

2.5 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese di cui agli articoli 1.2 e 1.3 delle disposizioni di carattere generale (Allegato 1).

2.6 Sono escluse dalle agevolazioni le iniziative che riguardano:

- produzioni che non siano interamente realizzate nel territorio della Valle d'Aosta, con la sola eccezione di eventuali lavorazioni al di fuori del territorio regionale di materie prime o semilavorati di provenienza valdostana;
- produzioni realizzate da terzi, anche se commercializzate sotto il marchio dell'impresa richiedente l'agevolazione, ad eccezione dei casi in cui intervenga una successiva lavorazione da parte della stessa impresa.

3. Iniziative ammissibili a contributo

3.1 Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di iniziative:

- a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;
- b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali: sono comprese tutte le manifestazioni fieristiche all'estero e quelle che si svolgono sul territorio italiano ma sono riconosciute di rilevanza internazionale dalla Conferenza Stato Regioni;
- c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie, che dovranno contenere, rispetto a campagne pubblicitarie già effettuate, elementi di novità sostanziali, nei mezzi

utilizzati, per il target o per i paesi verso i quali sono dirette, o riguardare il lancio di nuovi prodotti.

4. Spese ammissibili

4.1 Per le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 3.1 sono ammissibili solo le spese riguardanti le prestazioni di professionisti e consulenti esterni, a carattere non continuativo né periodico, nei settori tecnico, giuridico o fiscale, relative allo studio commissionato. Sono comprese le spese di attività strumentali alla strategia di marketing aziendale, individuate nello studio commissionato, come ad esempio la realizzazione di nuovi siti internet.

4.2 Per le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 3.1 sono ammissibili solo le seguenti spese riguardanti la partecipazione alla manifestazione, per un periodo non superiore a 12 giorni consecutivi:

- la quota d'iscrizione alla manifestazione;
- l'affitto dell'area espositiva;
- l'assicurazione;
- l'allestimento e i servizi connessi allo stand (ad eccezione del materiale di allestimento prodotto dall'impresa o da una impresa associata richiedente il contributo, anche se documentato da autofattura);
- l'inserzione a catalogo;
- la pubblicità su mezzi legati alla manifestazione fieristica (per la stampa, la produzione e l'acquisto di cataloghi o altri mezzi pubblicitari sono ammissibili solo tipologie e quantitativi ritenuti compatibili dall'ufficio responsabile dell'istruttoria con il loro utilizzo durante la manifestazione oggetto della domanda di contributo);
- i trasporti dalla sede dell'impresa verso la località della manifestazione e viceversa, nonché quelli effettuati nella località della manifestazione;
- i servizi di interpretariato e assistenza fornita da personale non dipendente, escluse le spese di vitto e alloggio dello stesso.

4.3 Per le iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 3.1 sono ammissibili le spese di ideazione, progettazione, stampa e diffusione di nuove campagne pubblicitarie, qualunque mezzo si ritenga di utilizzare (carta stampata, audiovisivi, mezzi digitali, ecc.) purché a diffusione internazionale. Per l'ideazione e la progettazione sono ammissibili solo le spese riguardanti le prestazioni di professionisti e consulenti esterni esperti di comunicazione e marketing. Non sono ammissibili le spese per la sola ristampa di materiale pubblicitario e di cataloghi, anche se gli stessi sono stati aggiornati. Le spese per la realizzazione di nuovi cataloghi sono ammissibili solo nell'ambito di una campagna pubblicitaria di più ampia portata.

4.4 Per tutte le iniziative di cui all'articolo 3.1 non sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisti di beni e servizi tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti ai soci diversi da quelli sopra citati;
- acquisti di beni e servizi tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In tal caso l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti ai soci diversi da quelli sopra citati.

5. Modalità di concessione dei contributi

5.1 I contributi possono essere concessi in regime “*de minimis*”, a consuntivo, con riferimento alle spese sostenute entro 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo, oppure,

in alternativa, esclusivamente alle PMI e alle iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, in regime di esenzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014, previa presentazione della domanda prima dell'effettuazione o della partecipazione all'iniziativa e delle relative spese.

5.2 Esclusivamente per le PMI è ammessa, nel caso sia stata raggiunta la soglia massima di contributo concedibile nel triennio in regime “*de minimis*” prevista per legge, l'erogazione di parte di contributo in regime “*de minimis*” e di parte in regime di esenzione, nel limite massimo di contributo pari al 50% della spesa ammissibile, purché la domanda di contributo sia stata presentata preventivamente.

6. Intensità e ammontare dei contributi

6.1 Per ogni singola iniziativa di cui all'articolo 3.1 il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 2.500, mentre il limite massimo è di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

6.2 Per le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 3.1 le percentuali massime di contributo concedibile in regime “*de minimis*” sono:

- 30% delle spese ammissibili per studi di marketing che coinvolgono un solo paese estero;
- 50% delle spese ammissibili per studi di marketing che coinvolgano più di un paese estero;
- 50% delle spese ammissibili per studi di marketing che coinvolgano un solo paese estero se l'iniziativa comprende la ricerca di collaborazioni interaziendali con altre imprese italiane o straniere;
- 60% delle spese ammissibili per studi di marketing che coinvolgano più di un paese estero se l'iniziativa comprende la ricerca di collaborazioni interaziendali con altre imprese italiane o straniere.

6.3 Per le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 3.1 l'ammontare e le percentuali massime di contributo concedibile in regime “*de minimis*” sono:

- 30% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative in Italia di singole imprese, fino a un contributo massimo erogabile di euro 8.000;
- 40% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative in Italia di imprese associate, fino a un contributo massimo erogabile di euro 11.000 per ogni impresa associata;
- 40% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative all'estero di singole imprese, fino a un contributo massimo erogabile di euro 11.000;
- 50% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative all'estero di imprese associate, fino a un contributo massimo erogabile di euro 17.000 per ogni impresa associata.

Per la partecipazione ad uno stand collettivo organizzato direttamente o indirettamente dalla Regione Valle d'Aosta, l'ammontare e le percentuali massime di contributo concedibile in regime “*de minimis*” sono:

- 15% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative in Italia di singole imprese, fino a un contributo massimo erogabile di euro 4.000;
- 20% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative in Italia di imprese associate, fino a un contributo massimo erogabile di euro 5.500 per ogni impresa associata;
- 20% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative all'estero di singole imprese, fino a un contributo massimo erogabile di euro 5.500;
- 25% delle spese ammissibili per la partecipazione ad iniziative all'estero di imprese associate, fino a un contributo massimo erogabile di euro 8.500 per ogni impresa associata.

- 6.4** Per le iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 3.1 le percentuali massime di contributo concedibile in regime “*de minimis*” sono:
- 40 % delle spese ammissibili per la realizzazione di nuove campagne pubblicitarie nel caso di iniziative di singole imprese;
 - 60% delle spese ammissibili per la realizzazione di nuove campagne pubblicitarie nel caso di iniziative di imprese associate.
- 6.5** Nel caso di iniziative di imprese associate, il contributo è ridotto proporzionalmente al numero di imprese che abbiano esaurito la quota erogabile in regime “*de minimis*”.
- 6.6** Per tutte le iniziative di cui all'articolo 3.1 l'ammontare e le percentuali massime di contributo concedibile in regime di esenzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono le stesse previste agli articoli 6.2, 6.3 e 6.4, nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile.

7. Presentazione della domanda di contributo

7.1 La domanda di contributo, soggetta a bollo, deve essere firmata digitalmente e inviata all'indirizzo PEC industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it. Il relativo modulo, predisposto dalla Struttura regionale responsabile del procedimento, è pubblicato sulla specifica pagina web del sito www.regione.vda.it. L'assolvimento del bollo potrà avvenire attraverso l'acquisto della corrispondente marca da bollo e la contestuale indicazione del suo numero identificativo (seriale) sul modulo di domanda, oppure attraverso il pagamento online direttamente dal sito web della Regione, tramite la piattaforma regionale dei pagamenti, selezionando la tipologia “Imposta di bollo solo su istanze”.

7.2 Con la domanda di contributo l'impresa è tenuta ad attestare:

- le eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
- di non superare, nell'arco dell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, il tetto massimo di € 200.000 (€ 100.000 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) di agevolazioni pubbliche percepite in regime “*de minimis*”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., ivi compreso l'importo dell'aiuto richiesto con la domanda;
- i parametri dimensionali ai fini della classificazione come PMI.

7.3 Alla domanda di contributo ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014, dovrà essere allegata la seguente documentazione.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 3.1:

- relazione idonea a dimostrare gli obiettivi dell'iniziativa e le modalità operative di realizzazione dello studio, con riferimento ai professionisti cui ci si intende rivolgere per la sua redazione;
- dettagliato preventivo di spesa suddiviso per voci specifiche.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 3.1:

- relazione idonea ad illustrare gli scopi dell'iniziativa, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità operative che si intendono adottare e la tipologia della manifestazione fieristica o promozionale;
- dettagliato preventivo di spesa suddiviso per voci specifiche.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 3.1:

- uno studio che evidenzii lo scopo della nuova campagna, il o i paesi verso cui è diretta, il target di indirizzo, i caratteri di novità, redatto da un esperto di comunicazione e marketing;
- dettagliato preventivo di spesa suddiviso per voci specifiche.

7.4 Alla domanda di contributo ai sensi del regime “*de minimis*”, dovrà essere allegata la seguente documentazione.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 3.1:

- studio relativo a strategie di marketing finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese o alla ricerca di collaborazioni interaziendali, che illustri gli scopi dell'iniziativa, gli obiettivi che si intendono raggiungere, il target di indirizzo, il o i paesi verso cui sono dirette le strategie di marketing/oppure/che si intendono penetrare, le modalità operative di realizzazione dello studio.
- originale delle fatture o delle note di prestazioni di professionisti o consulenti esterni, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 3.1:

- relazione idonea ad illustrare gli scopi dell'iniziativa, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità operative che si sono adottate e la tipologia della manifestazione fieristica o promozionale;
- originale delle fatture o delle note di prestazioni di professionisti o consulenti esterni, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per la realizzazione di iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 3.1:

- studio che evidenzi lo scopo della nuova campagna, il o i paesi verso cui è diretta, il target di indirizzo, i caratteri di novità, redatto da un esperto di comunicazione e marketing;
- la dimostrazione che il materiale pubblicitario sia stato realizzato in almeno una lingua diversa dall'italiano o, comunque, della diffusione dello stesso a livello internazionale;
- originale delle fatture o delle note di prestazioni di professionisti o consulenti esterni, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

7.5 Per le domande presentate da raggruppamenti temporanei di imprese o reti di imprese senza personalità giuridica:

- la documentazione di cui al punto 7.3 o 7.4 è unica;
- la documentazione deve essere integrata da copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- l'attestazione riguardante i contributi già concessi in regime “*de minimis*” nel triennio di riferimento deve essere presentata da ogni impresa associata.

7.6 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile, emessi dal beneficiario.

8. Istruttoria della domanda di contributo

8.1 La Struttura regionale competente registra in ordine cronologico le domande presentate e, ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 6/2003, le esamina secondo la procedura di istruttoria automatica, che consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande e della documentazione alle stesse allegata.

8.2 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo, la Struttura regionale competente deve concludere il procedimento amministrativo di concessione o diniego del contributo richiesto e ne comunicherà l'esito all'impresa richiedente.

8.3 In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento i contributi sono concessi al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

9. Erogazione dei contributi

9.1 I contributi concessi in regime di esenzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono liquidati a seguito di presentazione della documentazione prevista all'articolo 7.4, ad eccezione di quella già presentata con la domanda di contributo, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Trascorso tale termine il diritto all'agevolazione decade.

9.2 L'erogazione dei contributi è subordinata alle verifiche indicate all'articolo 4.6 delle disposizioni

di carattere generale.

10. Revoca dei contributi

10.1 Il contributo sarà revocato interamente nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e in caso di:

- attuazione dell'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento;
- mancato avvio dell'iniziativa entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
- non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

10.2 La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

10.3 La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui all'articolo 10.2 comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 6/2003, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.